

## **STATUTO**

Art. 1) E' istituita a Castronno l'Associazione di promozione sociale denominata "TERVEN: Giovani di Castronno" con sede in Castronno, piazza del Comune 1, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonchè nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2) La durata dell'Associazione è stabilita allo scioglimento, decretato con delibera dell'assemblea dei soci (vedi art. 10 comma 6 lettera G).

### **SCOPO**

Art. 3) L'associazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare la cultura, lo sport e il volontariato in generale, rivolgendosi in modo particolare ai giovani affinché possano esprimere le loro potenzialità e sviluppare le loro aspettative.

Art. 4) L'associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica, aconfessionale e opera tramite prestazioni volontarie personali, spontanee e gratuite; essa svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 5) Per la sua attività l'associazione si potrà avvalere anche di forme di collaborazione con Enti e/o Organismi pubblici e privati ove occorra previa stipulazione d'apposite convenzioni, protocolli d'intesa, accordi e simili.

### **SOCI**

Art. 6) L'associazione si compone di 2 categorie di soci; oltre ai Soci Fondatori, che sono coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo, assumono la qualifica di:

- Soci Ordinari, quanti partecipano all'Associazione.
- Soci Aggregati, coloro che sono minorenni e vengono iscritti dall'esercente la patria potestà.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 7) Per diventare Soci occorre richiesta scritta

- 1) Al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento. Sull'accoglimento della domanda decide, in maniera insindacabile il Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà sull'ammissione o meno del nuovo associato entro un mese dalla presentazione della domanda.
- 2) Tutti i soci prestano la propria opera in forma volontaria, libero e gratuita.
- 3) Gli associati devono versare l'intero importo della quota associativa annuale
- 4) Aderendo all'associazione gli associati si impegnano:
  - a) al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
  - b) a concorrere alla formazione del capitale associativo con la sottoscrizione ed il versamento contestuale della quota associativa;
  - c) a collaborare al buon andamento dell'associazione partecipando alle assemblee, divulgando e

promuovendo le attività dell'associazione;

d) al versamento di ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo debitamente motivato;

5) gli associati, la cui qualità viene a tutti gli effetti acquisita al momento dell'accettazione dell'iscrizione nell'apposito libro dei soci, hanno diritto di partecipare attivamente alla vita associativa.

Le quote o gli eventuali contributi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 8) Gli associati sono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo

Gli associati cessano di appartenere all'associazione oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in qualsiasi momento.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

Può pervenire al Consiglio tramite fax, e mail, per raccomandata con ricevuta di ritorno o *brevi manu* dal diretto interessato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata contro gli associati che:

a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero tengono un comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;

b) non eseguono in tutto o in parte il versamento della quota associativa e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

## **ORGANI DELL'ASSEMBLEA**

Art. 9) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Tesoriere. Le cariche sono elettive e gratuite.

## **ASSEMBLEA**

Art. 10)

a) L'assemblea è formata da tutti i soci e si riunisce almeno due volte all'anno.

b) Alla convocazione dell'Assemblea provvede il presidente dell'Associazione tramite avviso posto nella sede dell'associazione.

c) In prima convocazione il numero legale è pari alla metà più uno dei componenti.

d) Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, l'Assemblea delibera con il voto di maggioranza, relativa ai partecipanti alla votazione.

- e) Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, persone estranee all'Assemblea, purchè autorizzate dalla stessa.
- f) L'assemblea ordinaria
- Elege i membri del Consiglio Direttivo
  - Delibera l'ammissione dei nuovi Soci con il voto di maggioranza
  - Delibera il venir meno dello status di Soci nei casi previsti dal presente Statuto.
  - Stabilisce la quota associativa annuale
  - Approva il bilancio preventivo dell'anno successivo, entro il 30 novembre dell'anno in corso.
  - Approva il bilancio consuntivo annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo
  - Può deliberare il proprio regolamento interno
- a) La funzione del presidente dell'Assemblea è assunta dal presidente dell'Associazione, o da soggetto delegato dallo stesso.
- b) Delle riunioni è redatto un verbale a cura di un segretario designato dall'Assemblea.
- c) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 11)

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno.
- b) Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere che, se esterno al consiglio, non ha diritto di voto. I consiglieri restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. La votazione è a scrutinio segreto indicando ciascun votante un solo nominativo.
- c) Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, persone estranee al Consiglio purchè autorizzate dal Consiglio stesso.
- d) In caso di dimissioni di singolo membro del consiglio, subentra automaticamente nella carica il primo dei non eletti per il tempo che manca alla scadenza del mandato per gli altri membri del Consiglio. Allorchè l'elenco fosse esaurito si indicano nuove elezioni per il nuovo membro.
- e) Il Consiglio delibera con il voto palese favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.
- f) Il Consiglio, nei termini enunciati al comma f) dell'Art. 10, presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo annuale, il bilancio consuntivo annuale e un programma dell'attività da svolgere nel successivo anno sociale.
- g) Il Consiglio, nel quadro degli atti dell'Assemblea, adotta ogni atto necessario al buon andamento dell'Associazione che non sia espressamente attribuito dal presente Statuto o altro organo.
- h) Ove il Consiglio non adempia ai compiti di cui al comma f) del presente articolo, l'Assemblea lo dichiara decaduto.

## **PRESIDENTE**

Art. 12)

- a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel proprio seno con scrutinio segreto con voto favorevole della maggioranza.
- b) Il mandato del Presidente è biennale. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni o di revoca del mandato da parte dell'Assemblea o di morte o di altro impedimento e sino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
- d) Il Presidente convoca l'Assemblea.
  - Quando lo richiede il Consiglio Direttivo
  - Quando lo richiede un decimo dei Soci
  - Quando sia necessario per adempimenti imposti dalla legge o dal presente Statuto
  - Quando lo ritenga comunque necessario per il buon andamento dell'Associazione e in ogni caso almeno due volte l'anno.
- e) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo (con i criteri dell'art. 10 comma b)):
  - Quando lo richiedono almeno 3 componenti
  - Quando lo richieda una delibera dell'Assemblea
  - Quando sono necessari adempimenti imposti dalla legge o dal presente Statuto
  - Quando lo ritenga comunque opportuno per il buon andamento dell'Associazione
- f) Il Presidente adotta adempimenti urgenti ove organi dell'Associazione non adempiano ad obblighi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

## **TESORIERE**

Art. 13) Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dall Consiglio Direttivo.

## **PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

Art. 14) L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il

Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 15) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative e contributi di simpatizzanti
- Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Donazioni e lasciti testamentari
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- Proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16) Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili,
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati
- donazioni, lasciti o successioni
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Art. 17) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuni per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

## **SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI**

Art. 18) Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 10 comma i) del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della l.n. 626/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

## **NORMA FINALE**

Art. 19) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.